

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 12269/2026
Roma, lì, 31/03/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Ercole Aprile	- Presidente -	Sent. n. sez. 528/2026
Maria Silvia Giorgi		UP – 24/03/2026
Martino Rosati		R.G.N. 1195/2026
Stefania Riccio		
Giuseppe Biondi	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

avverso la sentenza in data 01/07/2025 della Corte di appello di Venezia

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Biondi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del
ricorso;
letta la memoria e le conclusioni scritte dell'avv. _____ del foro di Verona,
difensore della parte civile _____ che ha concluso chiedendo dichiararsi
l'inammissibilità o il rigetto del ricorso con condanna alla rifusione delle spese,
come da nota allegata.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 1° luglio 2025 la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Verona in data 2 ottobre 2023, appellata da [REDACTED] che lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 570-*bis* cod. pen., gli concedeva il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinandolo al pagamento della somma già liquidata in via definitiva (euro 35 mila) a titolo di risarcimento del danno in favore della parte civile, da effettuarsi entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza, e confermava nel resto.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED] mediante il proprio difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso, che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 570-*bis* cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello non si sarebbe confrontata con i criteri di elaborazione giurisprudenziale, secondo i quali, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale del soggetto obbligato al versamento dell'assegno divorzile, bisognerebbe considerare l'importo delle prestazioni imposte, la disponibilità reddituale dell'obbligato, la necessità dello stesso di provvedere a proprie esigenze di vita egualmente indispensabili, la solerzia nel reperimento di nuove e/o ulteriori fonti di reddito, il contesto socio-economico dell'obbligato, al fine di comprendere le effettive possibilità di questi di corrispondere il dovuto. Sotto questo profilo, la Corte di appello non avrebbe considerato che l'importo dell'assegno sarebbe stato esorbitante rispetto ai redditi del ricorrente, che nel 2016 erano diminuiti. Inoltre, come emergeva dalla relazione della dott.ssa [REDACTED] nominata gestore della procedura di sovra indebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, le cause del dissesto finanziario dell'imputato erano da individuare nei numerosi debiti verso l'erario maturati nel periodo antecedente al 2016. La Corte territoriale non avrebbe considerato l'acquisizione alla procedura di sovra indebitamento di tutti i beni immobili del ricorrente, successivamente venduti dalla liquidatrice, come pure della stessa pensione dell'imputato, che, nelle more, a fare data dal 2022, cessava anche la professione forense. L'imputato era nell'impossibilità di reperire altre risorse anche a causa della propria condizione di invalidità, ricavabile dal certificato acquisito in appello.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 165 cod. pen. e vizio di motivazione. La Corte di appello non avrebbe valutato se l'imputato fosse nelle condizioni economiche di fare fronte all'obbligo risarcitorio,



imposto come condizione per beneficiare della sospensione condizionale della pena.

3. Il difensore della parte civile ha presentato una memoria di replica ai motivi di ricorso.

4. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e il Procuratore generale e il difensore della parte civile hanno trasmesso requisitoria e conclusioni scritte, rassegnando le conclusioni come in epigrafe riportate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo contiene censure tutte versate in fatto.

Contrariamente all'assunto del ricorrente, la Corte territoriale ha preso in esame tutti i profili menzionati nel ricorso, evidenziando come l'imputato, pur avendo avviato una richiesta di composizione della crisi quale soggetto sovraindebitato, non aveva fornito prova dell'assoluta impossibilità ad adempiere all'obbligazione del versamento dell'assegno divorzile, che, come pacificamente acclarato, non risultava più versato in favore della ex moglie dal 2016, ex coniuge che, per contro, versava in una condizione di squilibrio economico e finanziario rispetto al ricorrente.

In particolare, la Corte, riprendendo anche quanto argomentato dal primo Giudice, ha osservato come emergesse dalla stessa relazione della liquidatrice, nell'ambito della procedura di sovraindebitamento, uno stile di vita dell'imputato improntato a spese eccessive e voluttuarie, poco compatibile con le condizioni di un soggetto sovraindebitato.

Da ciò la Corte di appello ha tratto la ragionevole conclusione che non fosse provata la condizione di impossibilità assoluta ad adempiere, sebbene con i temperamenti indicati dalla più recente giurisprudenza di questa Corte.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

Il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata che, da un lato, ha escluso che l'imputato versi in una situazione di assoluta indigenza, dall'altra, ha altresì considerato che, avendo fissato il termine di un anno dal passaggio in giudicato della sentenza per il versamento della somma liquidata a titolo risarcitorio, anche per tale ragione non si ravvisa alcuna possibilità di pregiudizio per il prevenuto.



Si tratta di motivazione congrua e non manifestamente illogica, rispetto alla quale il ricorrente oppone generiche e aspecifiche censure.

4. In conclusione, il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Va, altresì, condannato a rifondere alla parte civile le spese relative al presente grado di giudizio, queste ultime liquidate come da dispositivo, tenuto conto della nota spese depositate e delle vigenti tabelle professionali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [REDACTED] Angiola che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

Così deciso il 24 marzo 2026

Il Consigliere estensore
Giuseppe Biondi

Il Presidente
Ercole Aprile

Dispone, a norma dell'art. 52 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente
Ercole Aprile



